



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI N. 4 DIR. A "DUBINO - DELEBIO" E N. 30 "OROBICA OCCIDENTALE"
- ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, NEI COMUNI
DI DUBINO, DELEBIO, MORBEGNO E TALAMONA

ORDINANZA N. 17

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- sulle strade provinciali in oggetto è in corso un intervento di riprofilatura del margine stradale (sbanchinamento), rispettivamente sulla sp 4 dir. A, nel tratto compreso tra il km 0+770 e il km 1+050, nel territorio dei comuni di Dubino e Delebio e sulla sp 30 in vari tratti compresi tra il km 13+180 e il km 17+200, nel territorio dei comuni di Morbegno e Talamona. L'intervento è stato disposto dalla scrivente Provincia ed affidato, con determinazione n. 1272 del 9 ottobre 2025, alla ditta TGA & C. Costruzioni S.r.L. (P. IVA 00997950142), con sede in via delle Prese n. 6 a Sondrio;
- per l'esecuzione dei sopracitati lavori, è stata disposta la circolazione a senso unico alternato con le seguenti ordinanze:
 - n. 269 del 26 novembre 2025 dalle ore 8.00 del giorno 27 novembre 2025 alle ore 17.00 del giorno 9 dicembre 2025, prorogata con ordinanza n. 282 del 9 dicembre 2025 fino al 23 dicembre 2025;
 - n. 272 del 1° dicembre 2025 dalle ore 8.00 del giorno 2 dicembre 2025 alle ore 17.00 del giorno 12 dicembre 2025, poi prorogata con ordinanza n. 283 del 11 dicembre 2025 fino al 23 dicembre 2025;

VISTA l'istanza della società TGA & C. Costruzioni S.r.L., pervenuta in data 21 gennaio 2026 e registrata al protocollo n. 2062 e l'integrazione pervenuta in data 22 gennaio 2026 e registrata al protocollo n. 2354, con cui è stata chiesta un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato per poter concludere i sopracitati lavori;

RITENUTO indispensabile, per consentire la conclusione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nelle aree interessate;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il RUP dell'intervento, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nei tratti interessati dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 4 Dir. A "Dubino – Delebio" dal km 0+770 al km 1+050, nei comuni di Dubino e Delebio e sulla strada provinciale n. 30 "Orobica occidentale", in vari tratti compresi tra il km 13+180 e il km 17+200, nei comuni di Morbegno e Talamona, **dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 26 gennaio 2026 fino alla fine dei lavori, e comunque entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2026.**

Si specifica che la presente ordinanza non potrà essere prorogata, in quanto le strade provinciali n. 4 dir. A "Dubino-Delebio" e n. 30 "Orobica occidentale", stante l'eccezionale afflusso di turisti atteso in occasione

dell'ormai prossimo evento olimpico che si terrà nel mese di febbraio, rappresenta un'alternativa alla strada statale.

Il senso unico alternato sarà attuato per tratti limitati, intermedi e successivi di minore lunghezza, in base alle esigenze del cantiere.

È consentito alla ditta esecutrice dei lavori sospendere, per brevi periodi, la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o di altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- disporre tutti i dispositivi di protezione e confinamento necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- TGA & C. Costruzioni S.r.L. - cell. n. 320 9209819

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società TGA & C. Costruzioni S.r.L. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società TGA & C. Costruzioni S.r.L. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 22/01/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Capo cantoniere di zona: geom. Alessandro Marco (cell. 329 2106833)